

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SORRENTO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

REP. 1375_2023

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI SORRENTO E LA SOCIETA' PARTECIPATA "PENISOLAVERDE SPA" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA CITTADINO.

L'anno 2023 il giorno otto del mese di settembre, nella residenza municipale davanti a me, Dott. Donato Sarno, nato a Salerno il 27.5.1967, nella qualità di Vice-Segretario Generale del Comune di Sorrento, giusta Decreto Sindacale n. 50/2022 agente in sostituzione, per impedimento, del Segretario Generale ex artt. 61 Statuto Comunale e 17 Regolamento Comunale Uffici e Servizi e, come tale, abilitato al rogito di atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi:

1. **Ing. Graziano Maresca** nato a Vico Equense(Na), il 03/08/1968 nella sua qualità di Dirigente del IV Dipartimento giusto Decreto sindacale n. 18 del 14/06/2023, il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Sorrento, codice fiscale: 82001030632, ai sensi dell'art. 107 e 109 del Dlgs 267/2000 –TUEL, identificato per conoscenza diretta;

2. **Dott. Francesco Parlato** nato a Sorrento il 02.10.1959 e residente in Sant'Agnello, alla Via dei Gerani, 15 in qualità di Presidente della PENISOLAVERDE S.p.A. con sede legale in Sorrento alla Via degli Aranci, 35 - codice fiscale: 03684671211 - iscritta al registro delle imprese presso la CCIA di Napoli al n. 621106 elettivamente domiciliato per il presente atto presso la indicata sede legale - della cui identità e capacità giuridica io Vice

Segretario Comunale rogante mi sono personalmente accertato mediante documento di riconoscimento e nella specie C.I. CA55058CV rilasciata dal Comune di Sant’Agnello il 11.12.2018;

Espressamente e spontaneamente le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testi e lo fanno con il mio consenso e mi dichiarano quanto segue:

PREMESSO CHE:

– la Regione Campania ha istituito, in forza della L.R.C. 14 del 26 maggio 2016 (Norme di attuazione della disciplina europea nazionale in materia di rifiuti), gli “Ambiti Territoriali Ottimali – A.T.O.” per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ed in particolare con:

– l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. veniva istituito l’Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3 per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Napoli, al quale partecipano obbligatoriamente 59 Comuni tra cui il Comune di Sorrento;

– l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA (Ente d’Ambito) e che per la Provincia di Napoli è istituito, fra gli altri, l’ATO Napoli 3, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

– ad oggi l’Ente d’Ambito non è ancora subentrato nella gestione del Ciclo integrato dei rifiuti, e dunque in servizio, presso il territorio comunale, viene garantito attraverso Penisolaverde s.p.a. con sede in Sorrento alla Via Degli Aranci n. 35, Società *in house* a totale partecipazione

pubblica ed a capitale maggioritario del Comune di Sorrento;

– con Deliberazione Consiliare n. 10 del 26/02/2019, veniva approvato il

“Piano Industriale 2019-2023” acquisito al protocollo comunale al n.

6267 in data 08/02/2019 trasmesso da Penisolaverde s.p.a., riconosciu-

ta quale gestore del servizio nella medesima succitata Deliberazione;

– con Deliberazione Consiliare n. 40 del 31/08/2020, veniva approvato il

PEF 2020, afferente il Piano industriale 2019/2023 e predisposto dal

gestore Penisolaverde s.p.a., autorizzandone la trasmissione ad

ARERA;

– con Deliberazione Consiliare n. 41 del 28/06/2021 si dava atto che il

PEF grezzo 2021, trasmesso dal gestore ed inoltrato all’ATO Napoli 3

ai fini della validazione con nota prot. 22697 del 17/06/2021, allo stato

non risultava ancora validato;

– che in materia di gestione rifiuti urbani per il Comune di Sorrento:

– con nota prot. n. 23722 del 25/05/2022, a seguito di emanazione da

parte di ARERA della Delibera n. 363/2021, con cui si approvava

il nuovo metodo tariffario MTR-2, veniva trasmessa, dalla società

Penisolaverde Spa, proposta di PEF 2022-2023 nell’ambito del Pi-

ano Industriale 2021 -2025, ed inoltrato, con nota prot. 23865 del

26/05/2022, all’ATO Napoli 3 ai fini della validazione;

– con Deliberazione Consiliare n. 11 del 21/03/2022 si dava atto che il

Piano Economico Finanziario grezzo 2022, era stato trasmesso dal ge-

store ed inoltrato all’ATO per la validazione e che allo stato non era

ancora pervenuto riscontro;

– con determinazione n. 97 del 30.05.2022 del Direttore Generale

dell'A.T.O. NA 3 – Ente d'Ambito Napoli 3, avv. Enrico Angelone,

veniva validato il succitato Piano Economico Finanziario del Comune

di Sorrento per le annualità 2022-2025 e veniva stabilito che:

– il piano corrispettivo complessivo riconosciuto comporta la deter-

minazione della TARI 2022 del Comune di SORRENTO era pari

ad € 5.805.003 di cui € 3.580.376 relativa alla componente di costi

variabili ed € 2.224.626 relativa alla componente di costi fissi;

– il piano corrispettivo complessivo riconosciuto comporta la deter-

minazione della TARI 2023 del Comune di SORRENTO era pari

ad € 5.955.352 di cui € 3.683.746 relativa alla componente di costi

variabili ed € 2.271.607 relativa alla componente di costi fissi;

– l'Autorità competente – ARERA, all'art. 7 della Delibera n. 363/2021

disciplina il procedimento di validazione dei PEF stabilendo nello spe-

cifico al comma 7.8 che “fino all'approvazione da parte dell'Autorità

di cui al comma 7.7, si applicano quali prezzi massimi del servizio

quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e

7.2” (gestore ed ente territorialmente competente - ATO);

– con determinazione del Dirigente *illo tempore* del III Dipartimento n.

293 del 16/02/2023, come innanzi già specificato, si assumeva un im-

pegno di spesa per il pagamento del servizio di igiene urbana svolto da

Penisolaverde per l'annualità 2023;

– che alla data dell'insediamento in servizio del sottoscritto Dirigente del

IV Dipartimento veniva rilevato, a seguito di segnalazione del funzio-

nario addetto all'ufficio Ecologia ed Ambiente, di recente assegnazio-

ne, nonché di rilievo di cui al verbale di controllo interno n. 52/2023,

che non era stato sottoscritto contratto di servizio con la Società Penisolaverde s.p.a. alla scadenza dell'ultimo contratto intercorso al 31.12.2018;

– con nota prot. n. 36064 del 25/07/2023 veniva richiesto parere legale all'Ufficio Avvocatura dell'Ente, in ordine sia alla riferita carenza di titolo contrattuale che in merito alla costituzione formale di messa in mora presentata dalla Società Penisolaverde Spa ed assunta al protocollo con nota prot. n. 34583 del 17/07/2023, inerente il pagamento di alcune fatture arretrate;

– suddetta richiesta di parere veniva riscontrata con nota prot. 36396 del 27/07/2023 secondo cui in disparte ogni considerazione in ordine al pagamento delle fatture insolute, si condivideva la necessità di sottoscrivere un contratto di servizio onde regolarizzare la posizione giuridico – contabile del rapporto tra le parti oggi costituite; occorre, pertanto, provvedere in sede ricognitivo – esecutiva delle predette deliberazioni rese dall'organo consiliare, competente in materia ex art. 42 del TUEL, a sottoscrivere contratto avente ad oggetto l'appalto del servizio di igiene urbana per il residuo periodo di durata dei piani economici – finanziari approvati dal Consiglio e dalle ulteriori autorità competenti extra comunali fino al 31.12.2023;

– E' stato in ogni caso acquisito DURC. n° INAIL_38578659 in corso di validità, con scadenza 13.09.2023, della Società Penisolaverde s.p.a.;

Tutto quanto premesso,

SI CONVIENE, SI STIPULA E SI PATTUISCE QUANTO

SEGUE

Articolo 1 - PREMESSA

La premessa, di cui sopra, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene interamente confermata ed accettata dalle parti contraenti, senza esclusione alcuna.

Articolo 2 - OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO

2.1 Con la sotto scrizione del presente contratto il Comune di Sorrento affida la gestione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio comunale alla Società Penisolaverde s.p.a., che parimenti con la sottoscrizione del presente atto, accetta l'appalto conferito. L'appalto è disciplinato dal Capitolato di servizio e dal Piano Economico Finanziario come di seguito precisato;

2.2 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appro-

priate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.2, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 5, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.3, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

e) trasmettere mensilmente al Settore comunale con competenza in materia di ecologia, tutti i dati relativi alle quantità raccolte delle varie tipologie di rifiuti; tali dati dovranno essere correlati di tutte

	le informazioni necessarie (esempio codice CER, impianti di de-	
	stinazione dei rifiuti, ecc.) ad una corretta e puntuale compilazione	
	del M.U.D.. È in facoltà del Comune richiedere alla medesima so-	
	cietà la compilazione del MUD ed analoghi adempimenti legal-	
	mente previsti pro tempore (come ad esempio sistema di monito-	
	raggio dell'Osservatorio Regionale: O.R.S.O.), senza alcun costo	
	aggiuntivo.	
	Nello specifico il presente contratto disciplina le seguenti attività: raccolta	
	trasporto dei rifiuti residuali, raccolta differenziata frazione secca, raccolta	
	differenziata frazione umida, raccolta rifiuti ingombranti, spazzamento	
	manuale e meccanizzato, igiene cassonetti, servizi complementari quali	
	lavaggio strade, pulizia caditoie stradali, raccolta rifiuti pericolosi e	
	RAEE.	
	Articolo 3 – REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL	
	SERVIZIO AFFIDATO	
	Il Gestore provvede all'esercizio del servizio secondo il modello in <i>house pro-</i>	
	<i>viding</i> , in esecuzione di atti consiliari emessi sotto il vigore del D.Lgs.	
	50/2016.	
	Articolo 4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO	
	Il presente contratto ha decorrenza a far data dalla sottoscrizione fino al	
	31/12/2023, salvo affidamento al soggetto ad individuarsi a mezzo della pro-	
	cedura di gara o, comunque, assunzione del servizio in gestione di competenza	
	attraverso l’ATO ai sensi della normativa legale vigente in materia, fattispecie	
	nella quale il presente contratto si intenderà automaticamente cessato	
	nell’efficacia, senza oneri di competenza tra le parti. In caso di mancato avvio	
		Pagina 8

della gestione metropolitana al 01/01/2024, nonché della mancata definizione da parte del Comune della procedura tesa a garantire l'espletamento del servizio in sede locale, l'affidatario, su richiesta del Comune e con separato atto resta obbligato a garantire il servizio nelle more dell'espletamento e conclusione di tutte le procedure suddette.

Articolo 5 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

5.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente. Nello specifico, sulla scorta del PEF 2022 - 2023 e successiva determinazione di validazione n. 97/2022 da parte dell'ATO NA 3, il corrispettivo totale per il 2023 risulta pari a 5.049.229,08 € IVA inclusa (escluso il corrispettivo per il servizio di raccolta indifferenziata). Considerando, dunque, il valore residuo al 31/08/2023 l'importo contrattuale risulta ammontare ad 1.698.239,49 oltre IVA al 10%. Si specifica che risulta applicato il valore TARI 2023 validato dall'ATO in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 comma 7.8 secondo cui *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.”*

5.2 Il corrispettivo annuo sarà erogato dall'Amministrazione Comunale alla Società in rate mensili da corrispondere tassativamente entro il 15 del mese successivo previa presentazione di fattura sul portale di fatturazione elettronica e verifica da parte degli uffici competenti della congruità degli importi. Acquisita la determina di liquidazione a firma del Dirigente dell'Ufficio Ecologia ed Ambiente, il settore finanziario provvederà alla liquidazione mediante

l'emissione del mandato di pagamento a favore della Società. La società assicura la tracciabilità dei flussi finanziari, secondo le modalità previste dall'art. 3 della L. n. 136/2010. A Tal fine, ha indicato il numero del conto corrente dedicato previsto dal comma 1 del citato art. 3. Qualora l'affidatario non assolveva agli obblighi previsti dell'art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del medesimo art. 3 comma 8.

Articolo 6 - AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

6.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.

6.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 19.1 e 19.2.

Articolo 7 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

7.1 Il Piano Economico Finanziario non allegato, ma costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto (redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste) riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

	7.2 Il Piano Economico Finanziario di cui al comma 7.1 deve consentire il	
	raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il ri-	
	spetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione,	
	anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.	
	Articolo 8 - OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ E TRASPARENZA	
	8.1 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e	
	si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto	
	degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigen-	
	te, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.	
	Articolo 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ENTE	
	TERRITORIALMENTE COMPETENTE	
	9.1 Il Comune è obbligato a:	
	a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposi-	
	zioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei	
	rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;	
	b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le	
	condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.	
	Articolo 10 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE	
	10.1 Il Gestore è obbligato a:	
	a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente	
	territorialmente competente;	
	b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio af-	
	fidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e	
	assunti dal presente contratto;	
		Pagina 11

c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;

d) trasmettere all'Ente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;

e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;

f) dare tempestiva comunicazione all'Ente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;

g) restituire all'Ente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;

i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal pre-

	sente contratto;	
	l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto. 15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.	
	Articolo 11 - ONERI DEL GESTORE	
	11.1 Il Gestore predispone con cadenza semestrale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.	
	11.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti i servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 12.	
	11.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a cinque anni successivi a quello della registrazione.	
	11.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:	
	- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;	
	- beni strumentali di terzi.	
	Articolo 12 - PROGRAMMA DI CONTROLLI	
	12.1 L'Ente predisporrà il programma di controlli finalizzato alla verifica del	
		Pagina 13

	corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipolo-	
	gia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i	
	servizi sono destinati, comunicandolo all'appaltatore.	
	12.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimen-	
	to dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati	
	registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente anche	
	nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.	
	12.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente verifica la piena rispondenza tra i beni	
	strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.	
	12.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato	
	di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente.	
	Articolo 13 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI	
	CONTROLLO	
	13.1 L'Ente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispet-	
	to del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il program-	
	ma di cui all'Articolo 12.	
	Articolo 14 - PENALI	
	14.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto,	
	ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di com-	
	portamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi	
	erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto,	
	il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve	
	tempo possibile.	
	14.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 14.1 potranno essere ap-	
	plicate specifiche penali, fermo restando quanto previsto dalla regolazione	
		Pagina 14

pro tempore vigente.

14.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si applicano al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.

14.3.1 Nello specifico, possono verificarsi le seguenti inadempienze:

A) Inadempienze lievi – penale pari a Euro 250,00:

Ritardi o cattiva esecuzione dello spazzamento delle strade, viale marciapiedi pubblici e/o asserviti al servizio pubblico, piazze ecc; pulizia delle caditoie stradali; svuotamento dei cassonetti, dei cestini, disordine delle divise degli operatori; cattiva manutenzione dei mezzi e dei materiali o attrezzatura di proprietà o concesse in uso dall'Ente, ritardo o cattiva esecuzione delle operazioni di lavaggio, disinfezione e manutenzione dei cassonetti e cestini portarifiuti, ritiro parziale della raccolta differenziata; abbandoni dei sacchetti dove avviene il diserbo stradale e qualsiasi altra simile omissione, negligenza o azione che comporta un qualunque disservizio o danno all'ordinata, continua ed efficiente gestione del servizio.

B) Inadempienze gravi - penale pari a Euro 500,00:

Prolungato abbandono di rifiuti sulle strade; mancata esecuzione dei servizi di spazzamento, pulizia raccolta e trasporto dei rifiuti; mancata pulizia caditoie; rifiuto di presentarsi dietro invito anche telefonico per

ricevere comunicazione oppure ordini inerenti il servizio; qualsiasi altra simile omissione, negligenza o azione che comporta un grave dis-servizio o danno al regolare funzionamento del servizio, ove non si ravvisa una inadempienza talmente grave che porta alla risoluzione del contratto nel rispetto della normativa legale tutta applicabile al caso.

14.3.2 L'importo della sanzione, così come succitato, verrà applicata qualora la Società, accertato il grado di inadempienze di cui al punto 14.3.1, in seguito ad apposita diffida, comunicata a mezzo pec, non ottempererà quanto ordinatogli nel tempo assegnatogli, tenuto conto della natura e della mole dei lavori da eseguire.

14.3.3 Qualora la diffida non produca effetti, e pertanto l'inadempienza persista, il Comune avrà facoltà di ordinare e far eseguire di ufficio i lavori necessari utilizzando a tal fine la propria organizzazione o quelle di terzi addebitando a carico della Società i maggiori oneri che il Comune eventualmente dovesse sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione contrattuale.

14.3.4 Il Comune, a seguito della contestata ed accertata inottemperanza e/o qualora un eventuale contraddittorio si concluda con la dichiarazione di accertamento della responsabilità della Società, applicherà le penali di cui al punto 14.3.1. L'importo della penale verrà defalcato dal canone a partire dal primo mese successivo all'accertamento.

14.4 L'Ente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 14.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 15 - SANZIONI

15.1 L'Ente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Ge-

store, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 16 - CONDIZIONI DI RISOLUZIONE

16.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

Articolo 17 - TRATTAMENTO DEL PERSONALE

17.1 Il Gestore garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Articolo 18 - ASSICURAZIONI

18.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per Responsabilità Civile verso Terzi;

18.2 La Società assume ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati alle persone ed alle cose, che si dovessero verificare in dipendenza del servizio, qualunque ne sia la natura o la causa.

Sono a carico della Società:

- l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutte le cautele necessarie al servizio e a terzi; a tal riguardo ogni più ampia responsabilità ricadrà, per-

	tanto, sulla Società, restandone del tutto esonerato il Comune;	
	- il risarcimento degli eventuali danni arrecati, nel corso dell'esecuzione del servizio, a persone o cose, la Società si impegna, altresì, ad intervenire in giudizio, esonerando totalmente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.	
	La Società deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, di infortuni e sicurezza sul lavoro, di igiene e di previdenza sociale ed è tenuta all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, restando il Comune completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso in cui essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.	
	La Società è responsabile di tutti gli eventuali danni che risultassero prodotti dall'uso di materiali e/o macchinari inadatti e da incuria del personale addetto al servizio.	
	La Società dovrà, in ogni caso, provvedere, senza indugio, e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti di cose od oggetti danneggiati;	
	Articolo 19 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEL CONTRATTO	
	19.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:	
	- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;	
		Pagina 18

	- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;	
	- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;	
	- modifiche programmate indicate nel presente contratto.	
	19.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori <i>ratione temporis</i> vigenti, è ammessa la modifica su impulso delle Parti del Servizio affidato o di una sola di esse.	
	19.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 19.2.	
	Articolo 20 - DOCUMENTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO	
	20.1 Le Parti considerano i documenti, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto, anche se non materialmente allegati:	
	a) Determinazione n. 97 del 30.05.2022 del Direttore Generale dell'A.T.O. NA 3 – Ente d'Ambito Napoli 3, avv. Enrico Angelone di validazione del Piano Economico Finanziario del Comune di Sorrento per le annualità 2022-2025;	
	b) Piano Economico Finanziario;	
	Le parti dispensano me, Vice Segretario rogante, dalla lettura dei predetti documenti integrativi.	
	Articolo 21 – DOMICILIO DELLE PARTI - CONTROVERSIE - FORO DI COMPETENZA	
	Le parti sopra costituite per tutti gli effetti di legge del presente contratto, e-	
		Pagina 19

leggono domicilio legale rispettivamente, il Comune, presso la residenza comunale e la Società presso la sede legale.

Per tutte le controversie, tra il Comune e la Società, dipendenti dal contratto di servizio o dall'espletamento del servizio affidato è competente il Tribunale di Napoli - sezione specializzata in materia di imprese.

Articolo 22 - APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE

Entrambe le parti, ai sensi dell'art. 1341 C.C., dichiarano di accettare espressamente e di sottoscrivere singolarmente tutti gli articoli del presente contratto e le clausole e previsioni dei sopra richiamati documenti integrativi.

Articolo 23 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

La società assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari sancito dalla legge 13.8.2010 n.136, art. 3, successivamente modificato dalla legge 217/2010. L'appaltatore, il sub appaltatore o il sub contraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura –ufficio territoriale del Governo di Napoli.

La società assume, altresì, l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di qualsiasi importo, attraverso l'utilizzo del conto dedicato già comunicato dalla società medesima mezzo mail in data 07.10.2021, che dovrà contenere tutti i movimenti finanziari relativi al presente intervento (appalto) da effettuarsi, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In ragione di tutto quanto sopra la società affidataria è tenuta a comunicare alla appaltante, ogni eventuale variazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla modifica, nonché

	nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad	
	operare su di essi, in caso di cambiamenti.	
	Le transazioni relative all'affidamento effettuato senza avvalersi di banche o	
	della Soc. Poste italiane S.p.A comporterà, a carico del soggetto inadempiente,	
	fatta salva l'applicazione della risoluzione del contratto in base a quanto pre-	
	scritto dall'art.9 bis della legge 136/2010 e ss.mm.ii, l'applicazione di una	
	sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 5% del valore della tran-	
	sazione stessa. Tale entità è applicata nella misura minima prevista in mancan-	
	za della regolamentazione disciplinante la progressività della sanzione sino ai	
	valori massimi.	
	Le transazioni relative ai servizi e forniture di cui sopra effettuate su un conto	
	corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico ban-	
	cario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire	
	la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà, a carico del soggetto ina-	
	dempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura del 2%	
	del valore della transazione stessa. Tale entità è applicata nella misura minima	
	prevista in mancanza della regolamentazione disciplinante la progressività	
	della sanzione sino ai valori massimi.	
	L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di	
	cui all'art. 3, comma 7, della citata legge comporterà a carico del soggetto ina-	
	dempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella	
	misura di 500 euro. Tale entità è applicata nella misura minima prevista in	
	mancanza della regolamentazione disciplinante la progressività della sanzione	
	sino ai valori massimi.	
	Articolo 24 - CLAUSOLA AI SENSI DEL DPR 62/2013 LETTO ALLA	
		Pagina 21

LUCE DEL D.P.R. 81/2023, NONCHÉ D.LGS 24/2023.

La Società dichiara di essere a conoscenza che il rapporto di cui al presente atto con il Comune di Sorrento si risolverà di diritto e in forza di apposita comunicazione dell'Ente, nell'ipotesi di violazione da parte del contraente agli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 - Codice di Comportamento - fatto proprio dal Comune di Sorrento con delibera di G.C. n. 160/2023, che sottoscritto è depositato agli atti, e che va in ogni caso applicato in conformità del D.P.R. n. 81/2023.

L'impresa prende atto della vigenza presso il comune di applicativo per le segnalazioni di criticità, cosiddetto "whistleblowing", riservato anche agli appaltatori ai sensi del d.lgs n. 24/2023, che può essere utilizzato in forma anonima attraverso il seguente u.r.l.: <http://128.100.12.114>.

Articolo 25 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Ai fini della prevenzione di tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'Appaltatore ha dichiarato di aderire alle disposizioni del Protocollo di Legalità, stipulato tra il Comune di Sorrento e la Prefettura di Napoli di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 65/2021.

Di seguito le clausole previste dal citato Protocollo di Legalità, che i costituenti dispensano espressamente me, Vice Segretario Generale, dalla lettura:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla

	stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84	
	del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accerta-	
	ta sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi	
	con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il	
	contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni	
	antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa inter-	
	dittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del con-	
	tratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una pena-	
	le pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali sa-	
	ranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appal-	
	tante, del relativo importo dalle somme dovute	
	all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da	
	parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre	
	1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appal-	
	tante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'im-	
	presa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni sub-	
	contratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso. "	
	Clausola n. 2	
	“La sottoscritta impresa s’impegna a comunicare alla stazione appaltante	
	l’elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguar-	
	do ai settori di attività di cui all’art. 2 del presente Protocollo, nonché	
	ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.”	
	Clausola n. 3	
	“La sottoscritta impresa s’impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti	
	la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive	
		Pagina 23

	tive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse,	
	a carico del subappaltatore/subcontraente.” Clausola n. 4	
	" La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura,	
	dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsio-	
	ne, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma	
	esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la	
	compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indi-	
	rizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, ser-	
	vizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti	
	o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia	
	degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il	
	predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto	
	e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto	
	stesso di cui all'art. 1456 c.c.".	
	Clausola n. 5	
	" La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli	
	Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad	
	essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzio-	
	ne dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e co-	
	munque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella	
	fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appal-	
	tante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che	
	precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione	
	del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa	
	del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".	
		Pagina 24

Clausola 6		
“La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio		
carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione		
appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché		
di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del pro-		
gramma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte		
le fasi di esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei		
soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali		
accordi”.		
Clausola n. 7		
“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai		
subappaltatori/subcontraenti”.		
Clausola n. 8		
“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una		
clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia		
della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli		
indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte		
della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente		
Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6		
settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiu-		
tare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la		
Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga di-		
sciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti		
nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti”.		
Clausola n. 9		
	Pagina 25	

	<p>“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera”.</p>	
	<p>Clausola n. 10</p>	
	<p>"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.";</p>	
	<p>Clausola n. 11</p>	
	<p>"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare che la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei compo-</p>	
		<p>Pagina 26</p>

menti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misu-
ra cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli
arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p.
e 353-bis c.p. ".

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolu-
tiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto
ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge
136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazio-
ne finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei
conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara
di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi
ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso
un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contrat-
to; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà appli-
cata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimenta-
zione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'im-
porto dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa
che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la re-

	voca dell'autorizzazione dei contratto o sub-contratto in caso di grave e reitera-	
	to inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene	
	e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla	
	sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal	
	fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di nor-	
	me che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autori-	
	tà Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispet-	
	tivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scrittu-	
	re o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del	
	totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.”	
	Clausola n. 14	
	“La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazio-	
	ne appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camera-	
	li propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare,	
	ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai	
	soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159	
	da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le	
	sanzioni previste dall’art. 14 del Protocollo”.	
	Clausola n. 15	
	"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previ-	
	sto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appal-	
	tante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionato-	
	rio ivi previsto".	
	Articolo 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	I dati raccolti per la presente procedura d’appalto sono finalizzati, esclusiva	
		Pagina 28

	mente, allo svolgimento della stessa, ai sensi del GDPR (Regolamento	
	Europeo sulla Privacy, 679/2016) relativo alla protezione delle	
	persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libe-	
	ra circolazione di tali dati.	
	I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, pertanto, conferendo i dati	
	richiesti, autorizzano l'utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite.	
	Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipa-	
	zione all'appalto, dunque dalla prosecuzione allo stesso.	
	I dati personali forniti posso costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e	
	per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara e	
	all'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura titolare, sia	
	all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente.	
	Il titolare garantisce all'interessato in qualsiasi momento di esercitare i diritti:	
	- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente	
	informativa;	
	- di accesso ai dati personali;	
	- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);	
	- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);	
	- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica	
	la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;	
	- di proporre reclamo all'autorità do controllo (Garante Privacy);	
	- di dare mandato a un organismo, un' organizzazione o un'associazione senza	
	scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;	
	- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti a violazione della norma-	
		Pagina 29

	tiva (art. 82)	
	Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sorrento, con sede in Sorren-	
	to alla Piazza Sant'Antonino n. 1/14 — 80067 - Sorrento (Na);	
	e-mail: info@comune.sorrento.na.it	
	pec: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it	
	Telefono centralino: 081.53.35.300.	
	Il Comune di Sorrento ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o	
	Responsabile Protezione Dati (RPD) l' Avv. Giuliano De Luca contattabile	
	inviando una mail a: rpdprivacy@comune.sorrento.na.it o telefonando allo	
	081.53.35.293	
	Articolo 27 - INFORMAZIONI ANTIMAFIA	
	La presente convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva di cui all'art.	
	11, secondo comma, secondo periodo, D.P.R.. n. 252/98.	
	Articolo 28 - CLAUSOLA FINALE	
	1) Il presente contratto disciplina i rapporti tra la Società e il Comune in ogni	
	caso secondo le previsioni dello Statuto societario, anche in base a quanto do-	
	vesse essere oggetto di futura modifica;	
	2) la Società si impegna a presentare annualmente al Comune apposita rela-	
	zione sull'andamento della Società.	
	Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, del quale ho	
	personalmente dato lettura ai signori contraenti e che i medesimi a mia do-	
	manda riconoscono conforme alle loro volontà ed in segno di accettazione,	
	con me Vice Segretario, lo sottoscrivono con firma digitale	
	Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto	
		Pagina 30

